



**COMUNE DI BRESCIA**  
IL SINDACO

Prot. N. 11200 /11/N

Brescia, li 09 .02.2011

**OGGETTO:** ORDINANZA di adozione di provvedimenti limitativi alla viabilità con istituzione della circolazione a targhe alterne nel periodo dal 12 al 28 febbraio 2011.

**IL SINDACO**

Premesso:

- che i valori registrati sul territorio attestano una particolare situazione di emergenza di inquinamento atmosferico e una concentrazione delle polveri fini PM10 superiore al livello di attenzione fissato dalla normativa regionale;
- che il territorio lombardo, e più in generale la pianura Padana, è caratterizzato da peculiari condizioni orografiche, meteo climatiche e socio-economiche determinanti una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria;
- che, in ragione di tale collocazione, la Regione Lombardia ha tra i suoi obiettivi prioritari il miglioramento della qualità dell'aria e, per tale motivo, ha da tempo avviato un'intensa e positiva attività di coordinamento e armonizzazione delle politiche di intervento con le altre Regioni del "Bacino Padano", attraverso la costante interlocuzione, sia in sede politica che tecnica, il continuo scambio di informazioni ed esperienze, nonché lo sviluppo di un sistema unitario di monitoraggio costante delle concentrazioni degli inquinanti nell'aria e di inventario delle emissioni;
- che le misure individuate da Regione Lombardia per la tutela dall'inquinamento atmosferico sono principalmente rivolte alla "Zona A1" di cui alla citata D.G.R. 5290/07 (che comprende il territorio del Comune di Brescia), dal momento che tale zona è caratterizzata da:
  - Concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria;
  - Più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;
  - Situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
  - Alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico e con maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato (TPL);

Viste le seguenti disposizioni:

- la legge regionale n. 24 dell'11.12.2006, la quale, attuando la normativa comunitaria e statale di riferimento, detta norme per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, con un approccio sistemico ed integrato rispetto alla rilevante e complessa problematica concernente le emissioni in atmosfera;
- gli articoli 13 e 22 della citata legge regionale, con i quali si è disposta la limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, nonché il contenimento dell'inquinamento da biomasse legnose (in ottemperanza altresì alla D.G.R. 11 luglio 2008 n. 8/7635);
- l'articolo 14 della citata legge regionale, con la quale sono stati introdotti specifici bandi per la sostituzione dei mezzi più inquinanti con altri a minore impatto ambientale;
- la D.G.R. n. 8/5290 del 02/08/2007, la quale ha disposto la suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e l'ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 7635/08; 9070/09 oltre alla D.G.R. n. 9958 del 29/07/2009, che hanno introdotto misure di incentivazione alla sostituzione o trasformazione dei mezzi più inquinanti;
- il "Protocollo di collaborazione con le Province" ha approvato con il D.G.R. n. 9595 dell'11/06/2009 per la promozione di azioni di coordinamento il più possibile estese sul territorio lombardo.

Rilevata la necessità di adottare provvedimenti urgenti al fine di contenere il più possibile le emissioni inquinanti con l'attenzione di limitare al minimo indispensabile i conseguenti disagi che ne deriveranno per la popolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 ;

Visto l'art. 50, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Fatte salve le disposizioni di cui alla Legge Regionale 24/06 – D.R. 29.07.2009 n.8/9958

## **ORDINA**

- 1) dalle ore 09.00 alle ore 18.00, **con decorrenza dal 12.02.2011 e fino al 28.02.2011**, fatta esclusione per la sola giornata del **15.02.2011** in occasione della tradizionale fiera dei Patroni SS. Faustino e Giovita, e/o comunque fino a cessata esigenza, è istituita la circolazione veicolare "a targhe alterne" sul territorio comunale di Brescia per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ;
- 2) sono esclusi dal divieto di circolazione conseguente all'applicazione del precedente punto 1):
  - gli autoveicoli in categoria euro 4 e euro 5
  - gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);



- gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi, ossia metano o GPL;
  - le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;
  - gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone ( car pooling );
  - gli autoveicoli del servizio car-sharing;
- 3) nei giorni pari è ammessa la circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con targa dispari – il carattere numerico 0 è considerato elemento pari.  
In ogni caso i veicoli (a prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06 – D.R. 29.07.2009 n.8/9958 : pertanto restano soggetti al divieto di circolazione ( anche car pooling ) i veicoli euro 0 benzina e euro 0, 1 e 2 diesel
- 4) i ciclomotori ed i motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dalla targa, non possono circolare.

#### **IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA ALTRESÌ:**

- A. agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- B. agli autoveicoli di pronto soccorso;
- C. ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
- D. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il soggetto disabile a bordo;
- E. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo - gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa), agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- F. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- G. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- H. agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati orari e tragitto da e per il luogo di lavoro;
- I. agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;

- J. ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- K. ai veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi provenienti
- L. ai veicoli adibiti a trasporto merci (autocarri) intestati a ditte o titolari e soci di attività commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;

**NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.**

Il divieto di circolazione, non si applica :

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ed alla tangenziale sud di Brescia;
- ai tratti stradali di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ("parcheggi scambiatori") e cioè al piazzale antistante l'Ortomercato, per i veicoli provenienti dal casello autostradale di bs-ovest e per quelli provenienti dalla tangenziale sud (ss.11) in uscita sulla tangenziale ovest, ed al parcheggio area "spettacoli viaggianti" di via Borgosatollo per i veicoli in uscita dal casello autostradale di Bs-centro e dall'uscita della tangenziale sud (ss.11) su Via della Volta;

**INVITA**

- a) i cittadini alla massima attenzione nell'uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi
- b) alla riduzione di almeno un'ora al giorno del riscaldamento negli edifici, salvo casi particolari riguardanti soprattutto patologie mediche
- c) per quanto concerne gli edifici pubblici, alla limitazione nell'uso del riscaldamento al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi

**DEMANDA**

- al Settore Vigilanza e Settore Mobilità e Traffico di provvedere all'installazione della necessaria segnaletica stradale;
- al Corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

**AVVERTE**

- i trasgressori che violano le prescrizioni della presente ordinanza alla guida di veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie euro inferiori a quelle



prescritte, saranno puniti con le sanzioni previste dal D. Lgs 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", ed in particolare dall'art. 7 comma 13 bis, pari all'importo di € 155,00 - in caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la sospensione della patente per 15 giorni -

- i trasgressori che violano le prescrizioni della presente ordinanza alla guida di veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie euro uguali o superiori a quelle prescritte, quando circolano nei giorni non consentiti in relazione al giorno e alla targa, saranno puniti con le sanzioni previste dal D. Lgs 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", ed in particolare dall'art. 7 comma 13, pari all'importo di € 80,00
- gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso :
  - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
  - Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
  - Entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Il Sindaco**

( ON. AVV. ADRIANO PAROLI )

